

**L'ORGANO DI REVISIONE  
DEL COMUNE NIBIONNO**

**Dott. Ricchiuto Gianluigi**

**Verbale n. 20 del 27/11/2020**

**Oggetto: Variazione di bilanci di previsione 2020 - 2022**

Il sottoscritto Dott. Gianluigi Ricchiuto– Revisore dei Conti nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2018

- Vista la nuova bozza di delibera del Consiglio Comunale, pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del Comune di Nibionno, con allegata la proposta di variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022, in data 20/11/2020 dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) punto n.2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- esaminata la proposta summenzionata di variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, unitamente agli allegati: la sintesi delle variazioni, il riepilogo per aggregati al titolo con le relative variazioni; il quadro di controllo degli equilibri di bilancio e il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità comune;
- visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e s.m.i., in particolare l’art.175;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e/o pluriennale;

**Verifica degli equilibri**

**1.Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi**

La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi modifica, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta anche i dettami dell’Art.175 commi n.6 e 7.

**2.Verifica della coerenza interna**

Il Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come indicato nella modulistica contabile, consegnata al revisore, non producono mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel precedente parere positivo.

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, pur presentando delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali 2020, alla luce delle variazioni delle proposte del bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva, precedentemente rilevata.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022,

il Revisore dei Conti:

- ha rilevato che le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del bilancio di previsione, seguono la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti;
- ritiene che le voci contabili variare, rispettano i dettami dell'art. 175 commi 6 e 7 del TUEL,

e pertanto

### **ESPRIME**

per quanto di propria competenza parere favorevole, sulla proposta di deliberazione concernente la variazione al Bilancio di Previsione 2019 – 2021.

Cantù 27/11/2020

Il Revisore Unico  
Dott. Gianluigi Ricchiuto